

Numero  
**1857**

cl

0

Bellinzona  
**13 aprile 2022**

Consiglio di Stato  
Piazza Governo 6  
Casella postale 2170  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 41 11  
fax +41 91 814 44 35  
e-mail [can@ti.ch](mailto:can@ti.ch)  
web [www.ti.ch](http://www.ti.ch)

Repubblica e Cantone  
Ticino

---

## Il Consiglio di Stato

Al  
Dipartimento federale dell'economia,  
della formazione e della ricerca DEFR  
3003 Berna

*Invio per posta elettronica*  
[guillaume.hellmueller@sbfi.admin.ch](mailto:guillaume.hellmueller@sbfi.admin.ch)

### Procedura di consultazione

### **Intesa sul riconoscimento delle qualifiche professionali con il Québec e accordi di riconoscimento reciproco per cinque professioni**

Gentili signore, egregi signori,

con scritto 12 gennaio u.s., ci avete sottoposto per parere, da un lato, il progetto di Intesa tra il Consiglio federale e il Governo del Québec sul reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali e, d'altro lato, 5 Accordi che ne discenderebbero per il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali degli odontotecnici, delle levatrici, degli igienisti dentali, degli assistenti sociali e dei tecnici di radiologia.

Nel ringraziarvi per averci interpellato, osserviamo quanto segue.

Innanzitutto rileviamo che spetta all'autorità federale determinare se un diploma estero può essere riconosciuto sul nostro territorio. Per le professioni di assistente sociale e "*technologue en prothèses et appareils dentaires*" (in Svizzera odontotecnico) il riconoscimento viene infatti rilasciato dal Segretariato di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI). Mentre per la professione di levatrice, igienista dentale e tecnico di radiologia il riconoscimento viene deciso dalla Croce Rossa Svizzera (CRS).

Dopo il riconoscimento del diploma estero da parte del SEFRI o della CRS, ai Cantoni spetta il compito di autorizzare l'esercizio delle professioni sanitarie. L'art. 54 della legge sanitaria ticinese (LSan) indica quali sono le professioni sanitarie soggette ad autorizzazione, tra cui figurano quelle di levatrice, di igienista dentale e di odontotecnico. Queste figure professionali possono essere autorizzate all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale oppure lavorare a titolo dipendente. Il tecnico di radiologia invece è un operatore sanitario non abilitato a esercitare sotto la propria responsabilità professionale (art. 62 LSan); pertanto la sua attività professionale è

RG n. 1857 del 13 aprile 2022


possibile solo con statuto di dipendente da un altro operatore sanitario autorizzato al libero esercizio. L'assistente sociale non rientra invece tra le professioni indicate nella LSan poiché non è considerata una professione sanitaria. Questa professione non sottostà quindi alle regole previste dalla Legge sanitaria.

Di principio, tutti gli operatori sanitari che esercitano sul territorio cantonale, indipendentemente se attivi sotto la propria responsabilità professionale o alle dipendenze di un altro operatore sanitario, devono avere ottenuto – oltre ad altre condizioni indicate dall'art. 56 LSan – il riconoscimento del diploma dalle competenti autorità elencate sopra. Saranno quindi il SEFRI e la CRS a valutare se il diploma del candidato adempie le necessarie condizioni per essere considerato equivalente alla formazione svizzera e di conseguenza essere riconosciuto. Il Cantone non ha nessun potere di apprezzamento in merito al riconoscimento del diploma. Pertanto un candidato potrà presentare la propria istanza per ottenere l'autorizzazione a lavorare unicamente quando l'autorità preposta avrà riconosciuto il suo diploma.

A tal proposito prendiamo atto che la presente consultazione è stata trasmessa anche alle associazioni di categoria, alle Organizzazioni mantello del mondo del lavoro per il settore sanitario e alla Croce Rossa Svizzera. Questi enti consultati potranno esprimersi compiutamente sul contenuto degli Accordi sul reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali, ovvero sull'equivalenza dei rispettivi percorsi formativi e l'adeguatezza degli eventuali oneri complementari previsti.

Vogliate gradire, gentili signore, egregi signori, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente  
  
Manuele Bertoli

Il Cancelliere  
  
Arnaldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
- Ufficio di sanità (dss-us.comunicazioni.interne.ac@ti.ch).
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet